

Interable Research Foundation



STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Luis Fusaro

“Interable Research Foundation” (I.R.F.) Via Vittorio Emanuele, n. 18 a Corigliano Calabro (CS), Italia



Contents

CAP. 1° - SCOPI	4
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	4
ART. 2 - SEDE E DURATA	4
ART. 3 - SCOPO ED ATTIVITÀ	4
ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE	7
CAP. 2° - SOCI	9
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA IRF	9
ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI DELLA IRF	10
ART. 7 - DECADENZA DEI SOCI	12
CAP. 3° - AMMINISTRAZIONE	13
ART. 8 - ENTRATE, PATRIMONIO, CHIARIMENTI CONTABILI	13
ART. 9 - FONDO DI GESTIONE	16
ART. 10 - IL RENDICONTO	16
ART. 11 - NORME CONTABILI ED AGEVOLAZIONI FISCALI	17
ART. 12 - RENDICONTI DELLE SEZIONI, DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO	18
ART. 13 - ISPETTORI E COMMISSARI	18
CAP. 4° - ORGANI	18
ART. 14 – ORGANI DELLA IRF	18
ART. 15 – ASSEMBLEA	19
ART. 16 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE	20
ART. 17 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA	20
ART. 18 - VALIDITA' ASSEMBLEARE	20
ART. 19 - IL PRESIDENTE DELLA IRF	21
ART. 20 – IL VICE-PRESIDENTE DELLA IRF	22
ART. 21 - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA IRF	23
ART. 22 - IL TESORIERE DELLA IRF	23
ART. 23 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA IRF	24
ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	24
ART. 25 - DIMISSIONI	25
ART. 26 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26
ART. 27 - IL COMITATO SCIENTIFICO DELLA IRF	27
ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO	27



ART. 29 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27
CAP. 5° - SEZIONI	28
ART. 30 - COSTITUZIONE DI SEZIONI	28
ART. 31 - ORGANI DELLA SEZIONE.....	28
ART. 32 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SEZIONE.....	28
ART. 33 - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI	29
ART. 34 - SCIOGLIMENTO DELLE SEZIONI.....	29
CAP. 6° - GRUPPI DI INTERESSE E GRUPPI DI LAVORO	29
ART. 35 - FUNZIONE DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO.....	29
ART. 36 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO	30
ART. 37 - ORGANI E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO.....	30
CAP. 7° - SEZIONI STUDENTESCHE	31
ART. 38 - COSTITUZIONE DI SEZIONI STUDENTESCHE.....	31
ART. 39 - ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI STUDENTESCHE	31
CAP. 8° - COLLEGAMENTI CON ALTRI ORGANISMI	32
ART. 40 - MEMBRI ASSOCIATI	32
ART. 41 - MEMBRI AFFILIATI.....	33
ART. 42 - MEMBRI CORRISPONDENTI	33
CAP. 9° - DISPOSIZIONI GENERALI	33
ART. 43 - CARICHE SOCIALI.....	33
ART. 44 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE.....	34
ART. 45 - MAGGIORANZA	34
ART. 46 - VALIDITA' DELLE DELIBERE	34
ART. 47 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE	34
ART. 48 - ATTI.....	34
ART. 49 - VERBALI.....	34
ART. 50 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO	34
CAP. 10° - LIBRI SOCIALI	35
ART. 51 - I LIBRI SOCIALI ED I REGISTRI CONTABILI	35
ART. 52 - ANNO SOCIALE.....	35
CAP. 11° - NORME TRANSITORIE	35
ART. 53 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	35
ART. 54 - ESTINZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IRF	36



ART. 55 - LIMITI DI APPLICABILITA'	36
ART. 56 – NORMA DI RINVIO	37
NOTA ESPLICATIVA.....	38
CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DEI SOCI IRF.....	40



CAP. 1° - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE *E DENOMINAZIONE.*

È Costituita, per Iniziativa dei Fondatori FUSARO Luigi, SPOSATO Anna, MANCINO Donatella, PIETRAFITTA Andrea, LONGOBUCCO Massimo, COZZOLINO Cosmo, STEFANI Aldo e LAURENZANO Maria, la Organizzazione di Volontariato denominata "Interable Research Foundation" (I.R.F.), ai sensi degli Artt. 36 e ss. del Codice Civile, con i requisiti di Organizzazione di Volontariato, in base alla Legge n.266 dell'11 agosto 1991, "Legge-quadro sul Volontariato" (Atto Costitutivo). La Organizzazione di Volontariato "Interable Research Foundation" (I.R.F.) è una fondazione di origine associativa in base al Decreto Lgs. 153/1999. La IRF non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2 - SEDE E DURATA.

La IRF svolge le proprie Finalità nell'ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale; non ha fini di lucro, e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione ed al perseguimento dei Progetti e delle Finalità Istituzionali. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale, le Attività di Promozione, Sviluppo ed Incremento della necessaria rete di Relazioni Nazionali ed Internazionali, di supporto alla IRF stessa. Tali Attività potranno essere di fondamentale importanza per il perseguimento delle Finalità della IRF. La IRF può emettere "titoli di solidarietà" (può fare donazioni). Ha la Sede Legale, pro-tempore, in Via Vittorio Emanuele, n. 18 a Corigliano Calabro (CS), Italia (in base al comma 5 dell'Art. 3 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991). La sua durata è illimitata. Il trasferimento della Sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie. La struttura della OdV è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa secondo quanto stabilito dall'Art.1 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991.

ART. 3 - SCOPO ED ATTIVITÀ

La IRF è apertistica, non ha fini di lucro, ed in essa viene garantita la democraticità della struttura e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Vengono garantiti, inoltre, all'interno della stessa Organizzazione (OdV): la possibilità di svolgere incarichi prestigiosi per i meriti e l'impegno profuso nello svolgimento delle Attività Statutarie Istituzionali e Connesse all'interno di essa (IRF); i criteri di ammissione e di esclusione dei Soci e, degli stessi Soci, i loro Obblighi e Diritti (gli Artt. 2 e 3 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 sopra menzionata specificano a riguardo).

Si ribadisce che la Organizzazione di Volontariato IRF persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale, con l'assenza di ogni fine di lucro con lo scopo di elaborare,



promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale, in Italia e all'Estero, a favore di donne, giovani, bambini e chiunque si trovi in grave situazione di bisogno.

La IRF si ispira a valori e principi di fratellanza universale, di aiuto e solidarietà tra i popoli nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della Persona.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, la fondazione di origine associativa (IRF) si propone di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità (in maniera autonoma; o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità della IRF), l'assistenza morale e materiale di donne, giovani, bambini e di chiunque si trovi in grave situazione di bisogno, sia in Italia che all'Estero, ed a tal fine si propone di:

- promuovere incontri informativi e formativi di varia natura, in Italia e all'Estero, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le problematiche e le necessità di donne, giovani, bambini e di chiunque si trovi in grave situazione di bisogno;
- promuovere l'attività e l'impegno dei soci e quindi dei volontari allo scopo di raccogliere e destinare fondi al finanziamento di progetti di emergenza e sviluppo a favore di donne, giovani, bambini e di chiunque si trovi in grave situazione di bisogno, sia in Italia che all'Estero.

Le attività sono svolte dalla Organizzazione di Volontariato prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

Al fine di rendere palesi le intenzioni nella loro logicità nel presente Statuto si citano:

- il comma 2 dell'Art. 2 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, che la Organizzazione di Volontariato "Interable Research Foundation" (IRF) ha l'obbligo di osservare: *"L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse."*;
- il comma 3 dell'Art. 2 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 che la Organizzazione di Volontariato "Interable Research Foundation" (IRF) ha l'obbligo di osservare: *"La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte."*
- il comma 4 dell'Art. 3 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 che la Organizzazione di Volontariato "Interable Research Foundation" (IRF) ha l'obbligo di osservare: *"Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta."*

La IRF ha la Finalità di migliorare la qualità di Vita delle Persone tramite:

- l'incentivazione delle Persone al loro Sboccio Intellettivo, offrendo loro la possibilità di realizzarsi nel proprio ambito Attitudinale e Creativo, tramite idonee risorse finanziarie e tecnologiche;
- la divulgazione dell'Earth People Organization (Governo del Popolo della Terra) e, quindi, migliorare le condizioni di Vita di ogni Essere Umano, affinché le Persone Geniali mettano le loro Conoscenze al Servizio dell'Umanità, attraverso la Scienza, la Genialità e l'Amore incondizionato;



- la promozione costante e duratura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, come base per una Costituzione mondiale, utilizzando ogni mezzo per la loro diffusione;
- la diffusione dell'idea dell'Umanitarismo come base di un movimento ideale fondato sulla profonda convinzione dell'Uguale Dignità di tutti gli Esseri Umani;
- Attività di Ricerca in campo Scientifico, Artistico-Culturale e Sportivo, anche attraverso l'organizzazione e la realizzazione di viaggi-studio Nazionali e/o Internazionali;
- promozione di Convegni Studio, di Ricerche Scientifiche, Culturali ed Artistiche, di Seminari sulle tematiche di cui al punto precedente, anche in collaborazione con le Università Italiane e Straniere ed altre Istituzioni ed Enti di Ricerca Italiani e Stranieri;
- collaborazione con coloro i quali, trovandosi in particolari condizioni di impedimento fisico, dimostrano valide ed interessanti propensioni nel settore della Ricerca Scientifica, Artistica e Culturale, tali da far giungere a Risultati Innovatori;
- la diffusione di Attività Sportive intese come mezzo di Formazione Psico-fisica e Morale delle Persone, mediante la gestione di ogni forma di Attività Sportiva dilettantistica;
- pubblicazione e diffusione di Volumi, Riviste e Notizie sulla materia oggetto della IRF;
- la promozione e la costruzione di un solido Patrimonio, la cui rendita sia permanentemente destinata in Beneficenza, con gestione oculata, per il finanziamento di Attività di Assistenza Sociale e Socio-sanitaria, Assistenza Sanitaria, Tutela dei Diritti Civili, Istruzione, Formazione, Attività e di Iniziative di Ricerca Scientifica e Tecnologica, Tutela delle Persone Interabili;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse Artistico e Storico, sancite dagli Artt.9, 33, 34 della Costituzione Italiana, anche ai sensi dell'Art.839 del Codice Civile, ivi comprese le biblioteche ed i beni ai sensi dell'Art.822 del Codice Civile, tutela e valorizzazione della Natura e dell'Ambiente ai sensi dell'Art.826 del Codice Civile; promozione della Cultura e dell'Arte; promuovere, favorire ed incentivare oculatamente la Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente da Organizzazioni di Volontariato, ovvero da esse affidata alle Università ed agli Enti di Ricerca, in base a quanto stabilito o consentito dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile, dalle Disposizioni Complementari di Legge in materia (dello Stato Italiano) e anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
- promuovere la Cultura delle Donazioni ed assistere i Donatori nel raggiungimento dei loro Obiettivi di Utilità Sociale;
- istituire, nell'ambito della IRF, una importante Università a Corigliano Calabro, Sede di importanti Studi Accademici o Superiori Letterari, Artistici e Scientifici che avrà come Finalità la diffusione della Cultura sia Scientifica che Artistica tra tutte le fasce della Popolazione Mondiale, anche quelle devastate dalla povertà e dall'assenza di mezzi di sussistenza;
- assumere beni confiscati e relativa assegnazione di Attività da gestire per l'inserimento nell'ambito lavorativo delle Persone Interabili;
- organizzare Corsi di Formazione Professionale presso Centri Riconosciuti di livello Nazionale ed Internazionale, con rilascio di Attestati Legalmente Riconosciuti;
- organizzare, promuovere, finanziare e realizzare, Attività ed Iniziative, anche di tipo imprenditoriale, volte ad agevolare ed incentivare l'implementazione, l'applicazione e l'industrializzazione, sia nel mondo delle Imprese (favorendo l'inserimento delle Persone Interabili nell'imprenditoria), sia nella Pubblica Amministrazione di: Idee; Innovazioni; Know How; Tecnologie; Ritrovati; Esperienze e Competenze sviluppate dalle varie Università, nonché da altri Istituti o Enti Pubblici e Privati, Italiani e di altre Nazioni, che hanno svolto o che svolgono Attività di Ricerca, e particolarmente se



operanti sul territorio. A tale fine, la IRF partecipa anche a Progetti finanziati dalla Comunità Europea, dalla Repubblica Italiana (e non solo), da Organizzazioni e da altri Enti, sia Pubblici che Privati, sia Italiani che di altre Nazioni, che mirano a favorire il Trasferimento Tecnologico alle Imprese;

- concorrere ad istituire una Scuola di pensiero per migliorare le Competenze necessarie alla realizzazione dell'individuo nella società, le cui tendenze e conseguenze impongono un cambiamento strutturale da un punto di vista mentale;
- collabora con Enti, Società ed Organismi sia Pubblici che Privati, sia Italiani che Stranieri, nella realizzazione di Attività ed Iniziative volte al raggiungimento dei propri scopi nel pieno rispetto delle Leggi e degli Accordi scritti.

Le Attività Statutarie Istituzionali sono svolte nei confronti di: a) Persone svantaggiate in ragione di condizioni Fisiche, Psiciche, Economiche, Sociali e Familiari; b) Componenti di Collettività Estere limitatamente agli Aiuti Umanitari. In particolare, la IRF curerà:

- a) Iniziative di ogni tipo tese a raccogliere Fondi per la Ricerca in questo campo;
- b) il Finanziamento di Programmi di Ricerca valutati dal Comitato Scientifico della IRF;
- c) il Finanziamento di Borse di Studio per la Formazione di Ricercatori Scientifici presso Centri Nazionali ed Esteri; e per la Formazione di Laureati e Tecnici in base a quanto consentito dalla Legge;
- d) l'Assegnazione di Premi, compreso quello della IRF quale riconoscimento per l'Opera di particolare Rilievo Scientifico e Culturale svolta in Istituti di Ricerca prevalentemente Italiani sempre in base a quanto la Legge consente.

A tale scopo la IRF potrà gestire Strutture Pubbliche con Finalità attinenti la Ricerca Scientifica e la promozione Artistico-Culturale, organizzare Eventi di ogni genere, Manifestazioni Scientifiche e Culturali, Convegni, e porre in essere ogni altra Iniziativa utile alla divulgazione della Ricerca Scientifica, dell'Arte, della Cultura e soprattutto del miglioramento della Qualità della Vita delle Persone Interabili, dopo la stipula di Accordi Scritti o Protocolli di Intesa.

ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la IRF, tra le altre cose, potrà:

- promuovere e gestire Iniziative e Corsi per la Formazione, l' Aggiornamento e la Qualificazione del Personale operante nelle materie oggetto delle sue Finalità;
- istituire Premi, Borse di Studio e stipulare Contratti di Ricerca, in modo tale che la IRF sia un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori, in Italia ed all'Estero;
- compiere Ricerche e Studi attinenti al miglioramento della qualità della Vita delle Persone Interabili, nel pieno rispetto delle Leggi e, ovviamente, dei Diritti d'Autore;
- curare l'Attività Editoriale sia mediante la stampa dei risultati degli Studi e delle Ricerche proprie della IRF, sia mediante l'Edizione di Opere di terzi sempre nel pieno rispetto dei Diritti d'Autore;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie Attività, nel pieno rispetto delle Leggi;
- compiere Operazioni Bancarie, Finanziarie, Mobiliari ed Immobiliari, nonché richiedere Sovvenzioni, Contributi e Mutui, destinando i beni ricevuti e le loro rendite



esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto e secondo quanto previsto e stabilito dal Comma 2 dell'Art.5 della Legge n.266 del 1991, sempre nel pieno rispetto delle Leggi;

- stipulare Contratti, Convenzioni e Protocolli d'Intesa con Privati ed Enti pubblici per lo svolgimento delle Attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere Intese con Enti Scientifici, Culturali ed Educativi, Italiani e Stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare Studi ed Attività della IRF, promuovendo anche Incontri e Congressi;
- favorire, anche mediante Sovvenzioni, lo sviluppo di Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Italiani e di altre Nazioni, che operino per il raggiungimento di Fini simili a quelli della IRF, o tali da facilitare, alla stessa IRF, il raggiungimento dei propri Fini, sempre nel pieno rispetto delle Leggi, e con una gestione oculata e strategica del Patrimonio o delle Risorse della IRF;
- stipulare Atti o Contratti, anche per il Finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, anche, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'Acquisto in Proprietà o in Diritto, di Superfici, di Immobili, la Stipula di Convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di Fondazioni, Associazioni, Consorzi o altre Forme associative, pubbliche o private, Italiane o di altre Nazioni, comunque volte al perseguimento degli scopi della IRF nel pieno rispetto delle Leggi;
- creare Cultura ed Interessi Artistici, Sportivi e Scientifici, attraverso la promozione di Convegni, l'allestimento di Mostre, le Esposizioni d'Arte, l'organizzazione di Eventi Sportivi;
- dotarsi di Strumenti di Informazione allo scopo di diffondere tutte le notizie utili riguardanti le Iniziative proprie della IRF per il benessere delle Persone Interabili, onde promuovere la IRF stessa, e, soprattutto, mettere a disposizione, di tutti gli interessati, il materiale Culturale e Scientifico e le informazioni inerenti l'Oggetto Sociale, una volta pubblicato il tutto nel pieno rispetto dei Diritti d'Autore;
- collaborare con Enti Pubblici e Privati, Italiani e di altre Nazioni; Istituti; Associazioni; Fondazioni o Cooperative; Strutture Formative e Centri Studi; preposti ad operare e svolgere Ricerche e ad intervenire, collaborando nei settori pertinenti le Attività a beneficio delle Persone Interabili, riguardanti la IRF nel pieno rispetto dei Diritti d'Autore, rispettando in pieno le Leggi su quanto viene realizzato e creato dalla stessa IRF, ed avendo cura di ciò che è proprio della IRF;
- ricercare e rendere agibili Opportunità e Risorse negli ambiti del tempo libero, del Lavoro, della Scuola e della Formazione Professionale delle Persone Interabili;
- curare la Formazione, l'Aggiornamento Professionale del Personale Docente, degli Operatori della Formazione e degli Operatori nell'area della Prevenzione e del Recupero in senso ampio, attraverso Corsi, Seminari, Stages, Incontri ed altre Iniziative tendenti alla Formazione Professionale generale e specifica;
- aderire ad Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati, Società di Persone, Società di Capitali, Università, Istituzioni Culturali, Economiche, Scientifiche, Istituti di Ricerca, che appartengono al territorio Regionale, allo Stato Italiano, ed alle Nazioni Europee ed Extra-Europee dei vari Continenti che perseguono le stesse Finalità della IRF stipulando Accordi formali scritti ben precisi nel pieno rispetto dell'Ordinamento giuridico internazionale ed in base all'Art.7 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, riguardante le Convenzioni che si possono stipulare sul Territorio Italiano;
- ricercare Fonti di Finanziamento che consentano di attuare Interventi ritenuti dalla IRF necessari, e che consentano anche di presentare Progetti di Prevenzione e Formazione presso le Istituzioni Pubbliche e Private, Regionali, Nazionali ed Internazionali sempre con una gestione oculata del Patrimonio che si deve formare continuamente;



- dotarsi di tutti gli Strumenti Necessari per espletare le Attività di cui ai punti precedenti e successivi; condizione imprescindibile per lo svolgimento delle Attività stesse della IRF;
- svolgere qualsiasi altra Attività Strumentale, Accessoria o Connessa agli Scopi della stessa IRF;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, di Società di Persone e/o di Capitali, nonché partecipare a Società del medesimo tipo, per il perseguimento degli Scopi istituzionali delle stesse Società sopra menzionate sempre in base a ciò che la Legge consente.

CAP. 2° - SOCI

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA IRF

1. E' esclusa espressamente la temporaneità della Partecipazione alla Vita Associativa a meno che i Soci della IRF incorrano in azioni scorrette, disonorevoli e contrarie alle Leggi ed agli Articoli del presente Statuto.
2. Sono Soci della IRF tutti coloro che partecipano proficuamente alle Attività Sociali della IRF (ad eccezione dei Soci Fondatori che restano tali anche senza prodigarsi in favore della IRF), previo Accoglimento della Domanda di Ammissione da parte degli Organi più alti della IRF stessa. Viene espressamente esclusa ogni limitazione sia temporale che di Operosità al Rapporto Associativo medesimo ed ai Diritti che ne derivano, secondo quanto stabilito dalle Leggi e dallo Statuto della IRF. Alla OdV possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. Possono far parte della IRF, in qualità di Soci Effettivi solo le Persone Fisiche che ne facciano richiesta, che siano dotate di una irreprensibile Condotta Morale, Civile ed Etica, che riconoscano in pieno le Finalità sopra menzionate, e siano disposte ad impegnarsi, in tal senso, con propensione per il raggiungimento degli Scopi della stessa Organizzazione di Volontariato.
4. Saranno nominati:
 - Soci "Benemeriti" gli Enti, le Aziende ed i Privati Italiani e Stranieri, le cui elargizioni a favore della IRF, siano di valore particolarmente rilevante;
 - Soci "Sostenitori" gli Enti, le Aziende ed i Privati Italiani e Stranieri, che contribuiscano agli scopi della IRF, oppure che contribuiscano con Attività di particolare rilievo. L'ammontare del versamento verrà determinato annualmente dal Presidente della IRF, sentito il parere dei Soci Membri del Consiglio di Amministrazione;
 - Soci "Aderenti" le Persone Fisiche, le Persone Giuridiche, le Aziende e gli Enti che, condividendo le Finalità della IRF, contribuiscano alla realizzazione di tali Finalità mediante Contributi in denaro annuali o pluriennali.
5. Tutti coloro i quali intendano far parte della IRF dovranno redigere una Domanda su apposito modulo. In caso di Ammissione, sia i Soci che i loro familiari possono frequentare la Sede della IRF e partecipare agli Eventi organizzati dalla stessa Organizzazione di Volontariato.



6. La validità della qualità di socio è da conseguire con l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione; il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci.
7. La Quota Associativa annuale di € 100.00 o il Contributo Associativo (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati, e consentono di beneficiare dei Privilegi che derivano dalla posizione di Socio della IRF, nonché della copertura assicurativa. Tale somma potrà essere versata in un'unica soluzione, oppure semestralmente, al momento della Comunicazione dell'avvenuto Accoglimento della Domanda di Ammissione a Socio della IRF
8. Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione di alcuna Quota Associativa versata alla IRF.
9. Il Consiglio di Amministrazione potrà applicare ai Soci che si rendessero autori di atti contrari al decoro o alle clausole dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o ai Regolamenti ed ai Protocolli stabiliti dal Consiglio stesso, l'ammonizione e la sospensione per il periodo di tempo che riterrà opportuno. Presidente della IRF, avvalendosi del Segretario Generale, deve informare l'Assemblea dei Soci e comunicare l'Autorità Amministrativa di eventuali irregolarità ostative alla regolare prosecuzione delle Attività della IRF che potrebbero verificarsi; che fossero comunque contrarie alle Leggi, all'Atto Costitutivo, allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Protocolli della IRF stessa.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci della IRF. La qualità di socio si perde:

- a. per recesso;
- b. per mancato versamento della Quota associativa annuale per oltre 2 mesi dall'inizio dell'esercizio;
- c. per comportamento contrastante con gli Scopi della ODV;
- d. per persistenti violazioni degli Obblighi statutari;
- e. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di carattere patrimoniale tra lo stesso Socio e la OdV;
- f. per decesso.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI DELLA IRF

1. Tutti i Soci godono, con l'accoglimento della Domanda di Ammissione, dell'Opportunità di svolgere Incarichi Prestigiosi, sulla base dei Meriti riconosciuti dal Presidente della IRF e dal Segretario Generale sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, per l'Impegno Etico, Professionale, Culturale, Umano ed Umanitario profuso all'interno della stessa Organizzazione di Volontariato.
2. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'OdV e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Organizzazione stessa.
3. Tutti i Soci che abbiano assunto Cariche Direttive, Amministrative o di Ricerca Scientifica nella IRF per le quali siano stati nominati, possono decadere perdendo ogni Diritto di restare in Cariche precedentemente assunte, qualora venissero a mancare l'Operosità e l'Operatività necessarie all'espletamento delle proprie Funzioni Direttive, Amministrative o di Ricerca Scientifica. In tal caso, sarà cura del Presidente della OdV e del Segretario Generale redarguire verbalmente chi mancasse di Operosità ed Operatività. Il Presidente (e in sua assenza il Segretario Generale e/o il Vice-Presidente), qualora lo ritenesse opportuno, potrà inviare un Preavviso cartaceo, documentabile a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, al/ai



Socio/Soci della IRF che non avesse/avessero svolto efficientemente il/i proprio/propri Incarico/Incarichi Direttivi, Amministrativi o di Ricerca Scientifica: nonostante l'assunzione delle Cariche sopra menzionate. Tale Preavviso equivale ad un'ammonizione. A partire dalla data di ricevimento (purché documentabile anch'essa) dello stesso Preavviso decorreranno trenta (30) giorni. Il Presidente della IRF (avvalendosi in questo del Segretario Generale o dei Soci di cui riterrà opportuno) informerà gli Organi sociali della OdV riguardo al Socio o ai Soci della IRF che non siano stati Operosi o Operativi durante il periodo dei trenta (30) giorni che segue la data di ricevimento del Preavviso, malgrado il Ruolo Direttivo, Amministrativo o di Ricerca Scientifica ricoperto derivante dalla propria Carica. Qualsiasi provvedimento disciplinare relativo al comportamento scorretto riportato nel presente comma dovrà comunque essere ratificato dall'Assemblea dei soci.

4. Il Socio che accetta un Incarico, o si assume un Impegno, ha l'obbligo morale di portarlo a termine; a meno che ci siano valide ragioni di forza maggiore, o casi umani delicati, giustificabili e valutabili dal Presidente della IRF che si avvale in questo anche del Segretario Generale.
5. Qualora il numero dei Soci Amministratori della IRF fosse pari, e non dispari, le scelte definitive del Presidente sulle direttive da seguire, e sulle strategie di intervento a beneficio delle Persone Interabili e della stessa Organizzazione di Volontariato, devono ugualmente essere poste in essere con l'approvazione dell'Assemblea dei soci.
6. La Qualifica di Socio da Diritto a Partecipare alle Iniziative indette dalla IRF; ed a Frequentare la Sede Sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento, e secondo quanto ritenuto opportuno dal Presidente, insieme al Segretario Generale per quanto consente loro la Legge. I soci sono tenuti al pagamento annuale della Quota sociale; ed all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
7. All'Atto della Domanda di Ammissione, gli aspiranti Soci (non Fondatori) si impegnano ad accettare il presente Statuto e ad osservare le Norme, i Regolamenti e le Deliberazioni approvate dal Presidente, insieme al Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
8. L'Accoglimento della Domanda di Ammissione (e la stessa Domanda di Ammissione) di ogni Socio (non Fondatore) all'interno della IRF dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione alla prima Riunione successiva utile. Il Socio (non Fondatore) accolto dovrà ricevere comunicazione entro tre giorni mediante e-mail, e successivamente con Raccomandata e rispettiva Ricevuta di ritorno entro 13 giorni dall'Accoglimento della Domanda di Ammissione, esclusi i giorni non lavorativi. Il Segretario Generale non risponde di eventuali disservizi postali o informatici, declinandone qualsiasi responsabilità.
9. Le Riunioni potranno avvenire in qualsiasi Città venga prescelta ed ogni singolo Socio della IRF (ad eccezione dei Soci radiati o esclusi dall'Autorità Amministrativa). Le Riunioni potranno anche essere tenute su Web. L'Assemblea dei soci viene informata delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione.
10. Ogni tre mesi (coloro per cui il Consiglio di Amministrazione ritiene Legale la partecipazione e che si prodigano fattivamente nel perseguire gli Scopi della IRF) dovranno avere Copia della Prima Nota delle Spese sostenute e relative destinazioni. Nel caso in cui il documento sopra menzionato non sia stato presentato, ciascun Membro del Consiglio di Amministrazione della IRF potrà presentare i propri reclami all'Assemblea dei soci, declinando ogni responsabilità. Il Segretario Generale provvede all'invio della documentazione di cui sopra e non risponde di eventuali disservizi postali o informatici, declinandone pertanto ogni responsabilità. In ogni caso cercherà di comunicare anche telefonicamente la difficoltà nel far pervenire la documentazione di cui sopra ai Soci interessati.



11. Copia del Verbale di ogni Riunione (eventualmente con le relative Delibere ed Approvazioni) dovrà essere inviato entro dieci giorni, esclusi i giorni non lavorativi, ai Membri del Consiglio di Amministrazione. Solo nel caso in cui esistano fondate ragioni, ciascun Membro del Consiglio di Amministrazione si riserva di non accettare le decisioni prese o le scelte approvate, ed eventualmente di presentare le proprie dimissioni. Ogni scelta non deve contravvenire al Rispetto, alla Stima, all'Armonia del Team di Lavoro esistenti all'interno della IRF.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Segretario Generale, con l'ausilio del Tesoriere, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la Quota associativa annuale.

I Soci hanno i seguenti obblighi:

- α) osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi sociali;
- β) mantenere sempre un comportamento compatibile con le Finalità della OdV;
- χ) versare la Quota associativa annuale;
- δ) prestare la loro opera a favore della IRF in modo personale, spontaneo e gratuito.

I Soci hanno i seguenti diritti:

- a) opportunità di partecipare a tutte le Attività promosse dall'OdV;
- b) partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- c) opportunità di accedere alle Cariche sociali;
- prendere visione di tutti gli Atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della OdV, con possibilità di ottenerne copia.

ART. 7 - DECADENZA DEI SOCI

- 1 I Soci (ad esclusione dei Soci Fondatori che possono rimanere tali senza svolgere alcuna Attività e senza assumere le Cariche previste dal presente Statuto) cessano di appartenere alla Organizzazione di Volontariato IRF nei seguenti casi:
 - dimissioni volontarie;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della Quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli all'interno e fuori dalla OdV, o che con la sua condotta, costituisca ostacoli al buon andamento del sodalizio. In caso di ricorso del/dei Socio/i, la radiazione è deliberata ed approvata dall'Assemblea dei Soci.
- 2 Il Provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio di Amministrazione deve essere ratificato dalla Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il/la socio/a interessato/a, si procederà in contraddittorio con lo/la stesso/a ad una disamina degli addebiti.
- 3 L'associato/a radiato/a non può più essere ammesso/a.



CAP. 3° - AMMINISTRAZIONE

ART. 8 - ENTRATE, PATRIMONIO, CHIARIMENTI CONTABILI

Riguardo alle Risorse economiche, la Organizzazione di Volontariato "Interable Research Foundation" (IRF) ha ovviamente l'obbligo di osservare la Legge n.266 dell'11 agosto 1991, in base alla quale si è costituita il 19 ottobre 2010, e che si esprime in merito con i seguenti Commi:

- Comma 1, Art.5 della Legge n.266 del 1991 sopra menzionata: *"Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:*
 - a) *contributi degli aderenti;*
 - b) *contributi di privati;*
 - c) *contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
 - d) *contributi di organismi internazionali;*
 - e) *donazioni e lasciti testamentari;*
 - f) *rimborsi derivanti da convenzioni;*
 - g) *entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali."*
- Comma 2, Art.5 della Legge n. 266 del 1991 sopra menzionata: *"Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei Registri di cui all'Art.6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli Articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli Accordi, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto."*
- Comma 3, Art.5 della Legge n.266 del 1991 sopra menzionata: *"I beni di cui al Comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli Articoli 2659 e 2660 del Codice Civile."*

Al fine di espletare correttamente le attività previste e stabilite dal presente Statuto, la Organizzazione di Volontariato IRF ha anche l'obbligo di osservare, della stessa Legge n.266 del 1991 sopra menzionata (come ovviamente tutto il suo contenuto), i Commi 3, 6 e 7 dell'Art.6, che risultano essere rispettivamente il Comma 3: *"Hanno diritto ad essere iscritte nei Registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i Registri di cui all'Articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o degli Accordi degli aderenti."*;

il Comma 6: *"Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei Registri all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, previsto dall'Articolo 12."*;

il Comma 7: *"Le organizzazioni iscritte nei Registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'Articolo 5, Comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti."*



A riguardo la Legge n.266 del 1991, in base alla quale è stato presentato l'Atto Costitutivo della IRF, si esprime con l'Art.10:

- Comma 1: *"Le Leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo."*;
- Comma 2: *"In particolare, disciplinano:*
 - a. *Le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le Province autonome;*
 - b. *Le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei Registri di cui all'Articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;*
 - c. *I requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;*
 - d. *Gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'Articolo 6;*
 - e. *Le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;*
 - f. *La partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei Registri di cui all'Articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse."*

E' opportuno ricordare nel presente Statuto, per maggiore chiarezza, l'Art.15 della stessa Legge n.266 del 1991, che consente ed agevola lo svolgimento delle Attività previste dallo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato IRF; presentato il 19 ottobre 2010; dall'Art.15 della Legge n.266/1991 che ha come denominazione *Fondi Speciali presso le Regioni* si evince infatti:

- Comma 1: *"Gli enti di cui all'Articolo 12, Comma 1, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del Comma 1 dello stesso Articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività."*;
- Comma 2: *"Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'Articolo 1 del citato Decreto Legislativo n.356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al Comma 1 del presente Articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di Beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'Articolo 35, terzo Comma, del Regio Decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive modificazioni."*;
- Comma 3: *"Le modalità di attuazione delle norme di cui ai Commi 1 e 2, saranno stabilite con Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge nella Gazzetta Ufficiale."*

La stessa Legge n.266 del 1991 in esame ha come logica prosecuzione l'Articolo 11 riguardante il Diritto all'informazione ed accesso ai Documenti amministrativi:
- Comma 1: *"Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri di cui all'Articolo 6, si applicano le Disposizioni di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n.241."*;



- Comma 2: *"Ai fini di cui al Comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli Scopi Statutari delle organizzazioni."*

Si ribadisce, per maggiore chiarezza, nel pieno rispetto dei Ruoli, che la Organizzazione di Volontariato IRF ha l'obbligo di osservare quanto previsto e stabilito dalla Legge n.266 dell'11 agosto 1991, in base alla quale è stato redatto l'Atto Costitutivo della fondazione di origine associativa (OdV) "Interable Research Foundation" (IRF), e presentato, insieme allo Statuto IRF, alla Agenzia delle Entrate il 19 ottobre 2010.

E' opportuno ricordare, per maggiore chiarezza, all'Autorità di Controllo, nel pieno rispetto dei Ruoli, che il Comma 2 dell'Art.12 della Legge n.266 del 1991 si esprime così: *"E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali, il Fondo per il Volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla Lettera d) del Comma 1."*

Approfondendo la Lettera d) del Comma 1 sopra menzionata dello stesso Art. 12 della Legge n.266 del 1991, si evince quanto segue: *"approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri di cui all'Articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;"*.

1. Le Entrate della IRF sono così costituite:

- dalle Quote associative e dagli altri eventuali contributi dei Soci della IRF e dei terzi;
- dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati Italiani e Stranieri;
- dai beni che nel pieno rispetto delle Leggi, a qualsiasi titolo, pervengono alla IRF durante lo svolgimento delle sue variegate Attività;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- entrate derivanti da Attività commerciali e produttive marginali.

2. Il Fondo comune, costituito da Avanzi di gestione, Fondi, Riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla OdV, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita della IRF né all'atto del suo scioglimento.

Alla Organizzazione di Volontariato IRF è vietato distribuire, anche in modo indiretto, Utili o Avanzi di gestione, nonché Fondi, Riserve o Capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla Legge.

La Organizzazione di Volontariato IRF deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie Attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (con il Fine ovvio di incrementare le Attività Istituzionali). Alla Organizzazione di Volontariato IRF è vietato svolgere Attività diverse da quelle menzionate. Fanno eccezione le Attività Connesse che sono per Legge regolamentate percentualmente entro una certa misura rispetto alle Attività Istituzionali. Il Patrimonio sociale della OdV è indivisibile ed è costituito:

- dal Fondo di Dotazione della IRF costituito dai Conferimenti in denaro (se tale è l'imputazione), da beni mobili, beni immobili e da altre Utilità impiegabili per il perseguimento delle Finalità ad opera dei Membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri Soci o Partecipanti che operano fattivamente per il Benessere Collettivo;



- dai beni mobili o immobili che pervengono o perverranno legalmente a qualsiasi titolo alla IRF, compresi quelli acquistati dalla stessa IRF secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati al Patrimonio con Delibera del Consiglio di Amministrazione che va approvata dall'Assemblea dei Soci;
- dalle elargizioni fatte da Enti o Privati con espressa destinazione ad incrementare il Patrimonio della IRF;
- dalla parte di Rendita non utilizzata che, con Delibera ed Approvazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere destinata ad incrementare il Patrimonio della OdV;
- dai Contributi attribuiti al Fondo di Dotazione della IRF dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti Pubblici Italiani e Stranieri per specifiche e documentate attività e progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Organizzazione di Volontariato;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal Fondo di Riserva.

Il primo Esercizio Annuale si chiuderà il 31 dicembre 2011. Ogni Esercizio successivo si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni Esercizio, il Consiglio di Amministrazione della IRF provvede alla Redazione del Bilancio Consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'Esercizio precedente.

ART. 9 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Organizzazione di Volontariato IRF è costituito:

- dalle Rendite e dalle Donazioni provenienti da Enti pubblici e privati Italiani e Stranieri; ed anche dalle Rendite e dalle Donazioni provenienti da Privati Cittadini, anche di altra Nazionalità; oppure dalle Rendite e dalle Donazioni derivanti dal Patrimonio e dalle Attività della IRF medesima;
- da eventuali Donazioni o Disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione della IRF;
- dagli altri Contributi attribuiti dallo Stato Italiano, dai vari Stati Internazionali, dagli Enti territoriali o dagli altri Enti pubblici Italiani e Stranieri;
- dai Contributi dei Fondatori, degli altri Soci, e dei Partecipanti alle Attività della IRF;
- dai Contributi degli Studiosi e dei Ricercatori delle Attività Istituzionali, Accessorie, Strumentali e Connesse della IRF.

Le rendite e le risorse della Organizzazione di Volontariato IRF (allorquando la IRF potrà farlo) saranno impiegate per il funzionamento della OdV stessa e per la realizzazione dei suoi Scopi.

ART. 10 - IL RENDICONTO

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Rendiconto Economico-Finanziario della Organizzazione di Volontariato IRF, sia Preventivo che Consuntivo da sottoporre all'Approvazione assembleare. Il Rendiconto Consuntivo deve informare circa la Situazione Economico-Finanziaria, con separata indicazione dell'eventuale Attività commerciale posta in essere accanto all'Attività Istituzionale. Ciò anche attraverso una separata Relazione di accompagnamento.



2. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e trasparenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la Situazione Patrimoniale ed Economico-Finanziaria della IRF, nel rispetto del Principio della Trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Il Rendiconto comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere pronto entro i primi sei mesi dell'Esercizio successivo a quello a cui si riferisce.
4. Copia del Rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'Ordine del giorno l'approvazione.

ART. 11 - NORME CONTABILI ED AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Per le operazioni che interessano la Gestione generale della Organizzazione di Volontariato, le Sezioni ed i Gruppi di Interesse e di Lavoro seguiranno le Norme contabili indicate dal Tesoriere della OdV ed approvate dal Consiglio di Amministrazione Centrale informando sempre l'Assemblea Generale dei Soci per quanto di propria competenza. I versamenti al Consiglio di Amministrazione Centrale verranno effettuati nei modi e nei termini fissati dal Tesoriere della OdV.
2. Gli Atti Costitutivi delle OdV e quelli connessi allo svolgimento delle loro Attività sono esenti dall'Imposta di Bollo e dall'Imposta di Registro ai sensi della Legge n.266 del 1991 - Art.8 - Comma 1.
3. Le OdV svolgono le Attività per fini di Solidarietà, e tali Attività non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto; e le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni Imposta a carico delle Organizzazioni che perseguono fini di Solidarietà ai sensi della stessa Legge n.266 del 1991 - Art.8 - Comma 2.
4. Sempre con la Legge n.266 del 1991 - Art.8 - Comma 3 viene stabilito che, in base ai Principi e Criteri direttivi di Legge risultanti all'Art.17 della Legge n.408 del 29 dicembre 1990, come modificato dall'Art.1 della Legge n.102 del 25 marzo 1991, dopo il comma 1-bis, con l'aggiunta del Comma 1-ter, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle Organizzazioni di Volontariato costituite esclusivamente per fini di Solidarietà, purché le Attività siano destinate a Finalità di Volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia, e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi Registri. A tal fine dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli Artt. 10, 65 e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, con successive modificazioni ed integrazioni, per un certo ammontare stabilito dalla stessa Legge n.266 del 1991.
5. Inoltre i Centri di Servizio (CSV) sono previsti dall'Art. 15 della Legge 266/91, laddove si stabilisce che gli enti di credito e le casse di risparmio debbano prevedere negli statuti la devoluzione di una quota dei proventi per la costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire agenzie, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestite, per sostenerne e qualificarne le attività. Il D.M. 8 ottobre 1997 ha ribadito i compiti dei CSV, che possono così essere sintetizzati: approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, promuovere nuove iniziative di volontariato e rafforzare quelle esistenti; offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti dei volontari; offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività del volontariato a livello locale e nazionale. Ai sensi dell'Art.8 - Comma 4 della stessa Legge n.266 del 1991, i proventi derivanti da Attività connesse (commerciali e produttive marginali) non costituiscono redditi imponibili ai fini



dell'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG) e dell'Imposta Locale sui Redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i Fini Istituzionali dell'ODV; per ciò che concerne le Domande di Esenzione, previo accertamento delle Attività e della loro natura, decide il Ministero delle Finanze con proprio Decreto, di concerto con il Ministero per gli Affari Sociali.

ART. 12 - RENDICONTI DELLE SEZIONI, DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO

I Presidenti di Sezione ed i Coordinatori dei Gruppi, prima di sottoporre il proprio Rendiconto alle rispettive Assemblee di Sezione o di Gruppo, per l'Approvazione, devono ottenere il Benestare del Consiglio di Amministrazione Centrale per quelle voci, definite dal Tesoriere della OdV, che comunque riguardino la Gestione generale della OdV.

ART. 13 - ISPETTORI E COMMISSARI

In caso di disservizio amministrativo o di inadempienza di una Sezione o di un Gruppo, il Presidente della OdV ha la facoltà di inviare, presso la Sezione o il Gruppo stessi, Ispettori e Commissari, specificandone i compiti e preavvisando la Sezione o il Gruppo stessi. Essi possono sostituirsi, per decisione del Consiglio di Amministrazione Centrale, agli Organi amministrativi della Sezione o del Gruppo.

CAP. 4° - ORGANI

ART. 14 – ORGANI DELLA IRF

Gli Organi della OdV sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le Cariche conferite hanno la durata di cinque (5) anni.



ART. 15 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo Organo deliberativo della Organizzazione di Volontariato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di questo ultimo dal Membro più anziano del Consiglio di Amministrazione. Può anche essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongono all'Ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la Sede della Organizzazione di Volontariato o comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La sua convocazione potrà essere:
 - a) **ORDINARIA:** viene convocata almeno una volta all' anno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
 - indicare le linee generali della Organizzazione di Volontariato IRF;
 - approvare il rendiconto o bilancio preventivo dell' esercizio in corso e quello consuntivo dell' esercizio precedente;
 - deliberare sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre alla sua approvazione;
 - deliberare il rinnovo delle cariche sociali.
 - b) **STRAORDINARIA:** viene convocata mediante e-mail, fax telegramma, lettera ordinaria e raccomandata (si può scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo a fornire tempestive informazioni a seconda dell'urgenza) spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, per:
 - deliberare su eventuali proposte di modifiche dello Statuto sociale;
 - deliberare sullo scioglimento della Organizzazione di Volontariato;
 - deliberare il trasferimento della Sede sociale al di fuori del Comune di appartenenza (scelta che comporta modifiche statutarie);
 - deliberare su ogni argomento di carattere straordinario qualora ne venga fatta richiesta dal 51% dei Soci per iscritto con la specificazione all'Ordine del giorno;
 - deliberare su atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione quando è presente almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.



6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o da un Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due Scrutatori scegliendoli tra i presenti. Di ogni Assemblea si dovrà redigere Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e nell'eventualità dai due scrutatori. Le Deliberazioni dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

ART. 16 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Organizzazione di Volontariato IRF i soli Soci in regola con il versamento della Quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, in mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 17 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA

1. La convocazione dell' Assemblea ordinaria avverrà minimo otto (8) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella Sede della Organizzazione di Volontariato IRF e contestuale comunicazione agli associati a mezzo (a scelta) posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea ordinaria devono essere indicati la data, il luogo (la Sede o altrove), l'ora dell'adunanza sia della prima che della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione; ed ovviamente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Organizzazione di Volontariato IRF nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli Organi direttivi della Organizzazione di Volontariato IRF e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed alle relazioni della Organizzazione di Volontariato IRF che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o dal Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.
5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito Verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso Verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione a garantirne la massima diffusione.

ART. 18 - VALIDITA' ASSEMBLEARE



1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con i voti dei presenti. Le modalità di Approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci avvengono per alzata di mano o, a richiesta, per scrutinio segreto.

ART. 19 - IL PRESIDENTE DELLA IRF

Il Presidente, per Statuto, presiede l'Assemblea dei Soci, stabilendone l'Ordine del giorno così come stabilisce l'Ordine del giorno delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione e l'Ordine del giorno delle Riunioni del Comitato Scientifico; presiede e coordina le Attività della OdV con criteri di iniziativa per tutte le questioni riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza della Organizzazione di Volontariato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome della Organizzazione di Volontariato IRF. Il Presidente cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri informando lo stesso Consiglio e chiedendo Ratifica dei Provvedimenti adottati all'Assemblea dei Soci, ciò anche sulla base di quanto contenuto nell'Atto Costitutivo, in cui il Presidente viene delegato dai Soci Fondatori a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della IRF, nonché di apportare al presente Atto Costitutivo ed allegato Statuto, le modifiche che venissero richieste agli Organi competenti. Il primo mandato relativo alla Carica di Presidente spetta di diritto, al Fondatore Dr. Luigi Fusaro, il quale potrà in qualsiasi momento rinunciarvi. In sua assenza (assenza del Presidente), sarà sostituito dal Vice-Presidente che assolverà alle funzioni del Presidente; affiancato dal Segretario Generale che disporrà di tutti i Poteri Decisionali e di Approvazione delle scelte del Presidente. Il Presidente ha la Legale Rappresentanza della Organizzazione di Volontariato sia nei confronti di terzi che in giudizio. Il Presidente si avvale del Personale posto alle sue dipendenze nel curare l'attuazione delle sue decisioni e approvazioni. La Direzione delle Attività della Organizzazione di Volontariato viene affidata al Segretario Generale della stessa Organizzazione di Volontariato, posto alle dipendenze del Presidente. Il Presidente è, altresì, Presidente che presiede l'Assemblea dei Soci, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Scientifico della IRF. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci stabilendone l'Ordine del giorno ed osservando quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto anche in merito agli argomenti da comunicare ai Soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, decidendo le materie da trattare nelle rispettive Riunioni (Ordine del giorno); eseguendo nel corso delle Riunioni, le operazioni, le azioni e gli opportuni Controlli per le necessarie Verifiche dei lavori nell'interesse della IRF;



- ha facoltà di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno della Organizzazione di Volontariato IRF, adottando eventualmente insieme agli altri Membri dello stesso Consiglio di Amministrazione, ed insieme ai Soci che presenziano all'Assemblea (nel caso di ricorso da parte dei Soci inottemperanti) Provvedimenti di Sospensione e di radiazione da tutte le Attività;
- identifica i settori delle Attività della IRF; nonché stabilisce le linee guida e le direttive delle Attività della Organizzazione di Volontariato IRF ed i relativi Obiettivi, Programmi e Progetti nell'ambito delle Finalità e delle Attività di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Statuto che il Consiglio di Amministrazione della IRF deve tutelare, promuovere e favorire (sempre con l'Approvazione e la Ratifica dell'Assemblea dei Soci) collaborando attivamente senza ostacolare il corretto andamento delle Attività lavorative, a meno che plausibili ragioni, anche scientificamente valide, inducano a riflettere sulle posizioni assunte;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico stabilendo le linee guida nel campo della Ricerca Scientifica;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Organizzazione di Volontariato IRF;
- provvede all'Approvazione ed all'Esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del Segretario Generale, solo quando le Deliberazioni siano ritenute dall'Assemblea dei Soci di fondamentale importanza per il buon andamento della stessa Organizzazione di Volontariato IRF;
- firma tutti gli Atti della Organizzazione di Volontariato IRF;
- predispose lo Schema di Bilancio;
- adotta in caso di Urgenza ogni Provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della OdV sopra menzionata, secondo quanto stabilito dalla Legge e dalle norme del presente Statuto, informando il Consiglio di Amministrazione alla prima Riunione utile. In tal caso l'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di ogni Provvedimento; e sottoponendolo successivamente comunque all'Assemblea dei Soci per la necessaria Ratifica. Anche per i Provvedimenti di urgenza sopra menzionati, la convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene nelle modalità stabilite e consentite dalla Legge e dalle Norme del presente Statuto.
- Nomina, in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci ed insieme ai Soci che costituiscono l'Assemblea, i Membri dei vari Organi dell'Organizzazione di Volontariato IRF, secondo quanto stabilito dalla Legge.

Egli può delegare tali compiti in tutto o in parte al Segretario Generale o ad uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione della IRF, ottemperando però a quanto previsto dalla Legge e dalle norme del presente Statuto secondo quanto consente la Legge e le stesse Norme del presente Statuto.

ART. 20 – IL VICE-PRESIDENTE DELLA IRF

Il Vice-Presidente può essere nominato dal Presidente. A riguardo, la Carica di Vice-Presidente viene affidata all'Avv. Manlio Caruso che è il Vice-Presidente nominato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo può essere sostituito dal Vice-Presidente. Il Vice Presidente designato esercita le Attribuzioni del Presidente. La Sottoscrizione del Vice Presidente, che attesta l'impedimento del Presidente, è possibile solo in caso di assenza dello stesso Presidente.



ART. 21 - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA IRF

IL Segretario Generale della Organizzazione di Volontariato IRF è nominato dal Presidente tra i Componenti della IRF stessa, per Statuto. Tale Carica viene affidata al Dr. Aldo Stefani. I compiti e la retribuzione del Segretario Generale sono stabiliti dallo stesso Presidente che lo nomina. Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell'Approvazione, nell'Attuazione e nell'Esecuzione delle Deliberazioni dell'intero Consiglio di Amministrazione; provvede alla Corrispondenza; alla Redazione dei Verbali del Consiglio di Amministrazione; provvede alla conservazione dell'Archivio della OdV; coordina e guida il Tesoriere nelle sue mansioni ed a riguardo ha facoltà di visionare personalmente i conti: le entrate, le uscite, i costi ed i ricavi della IRF; provvede alla Supervisione delle Attività della IRF. Il Segretario Generale risponde direttamente del suo operato al Presidente. Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in tutti i suoi Poteri allorché il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse della stessa IRF, nei limiti e nelle attribuzioni che la Legge ed il presente Statuto consentono. Il Segretario Generale è l'Organo Direttivo della Organizzazione di Volontariato IRF che ha ampi Poteri Direttivi ed Amministrativi Decisionali dopo l'Organo Principale costituito dallo stesso Presidente della OdV sopra menzionata. La Carica di Segretario Generale della Organizzazione di Volontariato IRF è affidata al Dr. Aldo Stefani. Il Dr. Aldo Stefani può rinunciare in qualsiasi momento alla sua Carica di Segretario Generale. Il Segretario Generale custodisce nella Segreteria della OdV il Libro delle Adunanze dell'Assemblea, il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, il Libro dei Verbali del Comitato Scientifico, il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei conti, ed il Libro dei Verbali delle Riunioni Preliminari di Avvio, e tutti gli altri Registri Contabili ed Amministrativi che la Organizzazione di Volontariato IRF deve curare nella prosecuzione delle sue Attività; la cui visibilità avviene nelle modalità stabilite dal Presidente (fatta eccezione per i Controlli di Legge eseguiti dall'Autorità Amministrativa o Governativa, in base al Codice Civile), al fine di consentire un corretto svolgimento amministrativo. Il Segretario Generale si avvale, nello svolgimento delle sue Attività, di uno o più Assistenti, che fanno parte della Segreteria della IRF e collaborano lavorativamente con il Segretario Generale della stessa OdV. Il Segretario Generale ha la supervisione sul Lavoro svolto dal suo Assistente o dai suoi Assistenti. Le Mansioni di Segreteria svolte dall'Assistente, o dagli Assistenti sono coordinate e dirette dal Dr. Aldo Stefani (o direttamente dal Presidente) sulla base di quanto ritenuto da lui opportuno affinché le Attività della stessa IRF possano avere un corretto andamento amministrativo.

ART. 22 - IL TESORIERE DELLA IRF

Il Tesoriere cura l'Amministrazione della IRF e si incarica della tenuta dei Libri Contabili, nonché delle Riscossioni e dei Pagamenti da effettuarsi previo Mandato del Presidente della OdV, su suggerimento del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo in concomitanza con il Presidente, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere custodisce nella Segreteria della OdV il Libro Giornale della Contabilità Sociale, il Libro dei Verbali dei Revisori dei conti, il Registro degli Inventari, il Registro dei Beni ammortizzabili e la prima nota spese, coadiuvato in questo dal Segretario Generale che ne ha la Supervisione contabile. La figura di Tesoriere è individuata dal Presidente e dal Segretario Generale.



ART. 23 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA IRF

La Organizzazione di Volontariato IRF è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque (5) componenti.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Legale Rappresentante nella Persona del Presidente, Dr. Luigi Fusaro, e da altri eventuali Soci che verranno all'uopo nominati. La Carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Presidente in qualità di Creativo e Fondatore della Organizzazione di Volontariato. Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo con funzioni di Tesoriere. Il Segretario Generale della Organizzazione di Volontariato non viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; svolge altre mansioni; può partecipare alle Riunioni dello stesso Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione rimane in Carica cinque (5) anni ed i suoi Componenti sono riconfermati sulla base dei risultati prodotti e dall'impegno profuso nelle Attività, seguendo le indicazioni guida, suggerite dal Presidente. I Sostituti dei Soci (eventualmente esclusi o radiati dal Assemblea dei Soci) resteranno in carica per il restante periodo del quinquennio secondo quanto stabilito dalla Legge e dalle norme del presente Statuto, e possono essere riconfermati qualora l'Assemblea dei Soci decidesse in tal senso, ispirandosi al Principio di democraticità consentito dalla Legge.
2. Possono ricoprire Cariche Sociali all'interno della OdV, solo i Soci ritenuti meritevoli; che siano in regola con il pagamento delle Quote Associative; che non ricoprano Cariche Sociali in altre Società, Associazioni, Fondazioni o altre Organizzazioni non lucrative; che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente che è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per la loro validità devono risultare da Verbale sottoscritto da chi ha presieduto la Riunione (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e dal Segretario Generale. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri, per l'amministrazione e la gestione della Organizzazione di Volontariato, fatta eccezione di quei poteri che per Legge e per Statuto spettano all'Assemblea dei Soci.

ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

1. Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
2. Redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
3. Fissare le date dell'Assemblea ordinaria dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;



4. Redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'Attività sociale da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. Effettuare le Finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
7. Programmare anno per anno l'Attività sociale;
8. Preparare il Bilancio consuntivo entro i primi quattro mesi dell'anno successivo a quello di riferimento ed il Bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
9. Deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
10. Deliberare gli incrementi del patrimonio;
11. Provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
12. Provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli Uffici della Organizzazione di Volontariato IRF;
13. Approvare eventuali Regolamenti interni;
14. Deliberare, alla presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
15. Deliberare lo scioglimento della OdV a norma di quanto previsto dal successivo Articolo del presente Statuto che regolamento l'eventuale estinzione;
16. Esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri Organi previsti dal presente Statuto;
17. Procedere alle nomine interne ed alle distribuzioni delle deleghe;
18. Curare l'esecuzione delle Delibere dell'Assemblea dei Soci;
19. Curare la gestione, l'amministrazione ed il finanziamento della Organizzazione di Volontariato IRF;
20. Elaborare progetti e programmi di attività;
21. Definire l'ammontare della Quota sociale.

ART. 25 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'Esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere tra i Soci un uguale numero di Membri. Questi ultimi dovranno essere confermati dalla prima Assemblea utile e decadranno dalla carica contemporaneamente insieme al Consiglio di Amministrazione che li ha eletti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Presidente della Organizzazione di Volontariato IRF. Quest'ultimo è il Legale Rappresentante nei confronti di terzi ed in giudizio; e gli è data espressa facoltà di intermediare e dirimere eventuali controversie, ed anche amichevoli compositori.



4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in Carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
5. Di ogni Seduta consiliare (non solo del Consiglio di Amministrazione ma anche di ogni altro Organo della IRF) sarà redatto Verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, sarà conservato nella Segreteria della OdV, nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione ed a disposizione dei Soci. Le Copie dei Verbali possono essere visionate presso la Sede Legale dai Soci della IRF, secondo le modalità stabilite dal Presidente (o in sua assenza dal Socio o dai Soci che lo sostituiscono) per consentire il corretto andamento amministrativo nel pieno rispetto delle Leggi.

ART. 26 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre (3) dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro (4) componenti e le Deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo Ordine del giorno deve essere spedito per lettera raccomandata (ma anche con qualsiasi altro mezzo tecnico purché documentabile: e-mail, fax, telegramma) almeno 20 giorni prima della data fissata per la Riunione consiliare, fatti salvi i casi di urgenza ed i giorni non lavorativi: nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per le Riunioni o con altro mezzo tecnico purché documentabile. I Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito Libro dei Verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale. Alle Riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale, che cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. almeno una volta ogni trimestre, e comunque: Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della OdV. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della OdV, essendo colui che ha avuto l'idea e che ha espresso in forma scritta la volontà di costituire la Fondazione di origine associativa (OdV) di propria iniziativa. La convocazione può avvenire anche su Richiesta scritta di almeno la metà dei Membri del Comitato Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica ai Membri del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario Generale non risponde di eventuali disservizi tecnici, postali o informatici declinandone qualsiasi responsabilità; in tal caso cercherà di informare i Soci, anche telefonicamente, delle difficoltà riscontrate nell'invio della comunicazione concernente la Convocazione. I Verbali delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito Libro dei Verbali, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale. Alle Riunioni del Consiglio di Amministrazione della Organizzazione di Volontariato partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.



ART. 27 - IL COMITATO SCIENTIFICO DELLA IRF

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della OdV; ed è composto da un numero di Membri che può arrivare anche a dieci, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le Persone distinte nei campi di Attività che riguardano gli Scopi della Organizzazione di Volontariato. I Componenti del Comitato Scientifico durano in Carica per un periodo pari alla legislatura. I Componenti del Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissioni, revoca del mandato, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo della legislatura in corso. Fanno parte del Comitato Scientifico:

- Dr. Luigi Fusaro - Presidente del Comitato Scientifico;
- Avv. Manlio Caruso - Segretario del Comitato Scientifico;
- Prof. Aldo Stefani - Membro Effettivo del Comitato Scientifico;

ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; oppure su Richiesta scritta di almeno (1/3) un terzo dei Componenti il Comitato Scientifico stesso. Il Comitato Scientifico:

- formula Proposte motivate sulle Iniziative della Organizzazione di Volontariato;
- esprime i pareri sui Programmi di Attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime il parere sui Risultati conseguiti in ordine alle singole Iniziative attuate dalla IRF;
- concretizza Partnerships con Centri di Ricerche, Università, Enti Pubblici e Privati Italiani e Stranieri, Istituzioni Italiane e Straniere per gli Studi attinenti alla Ricerca Scientifica, inerenti allo Sviluppo qualitativo dell'Essere Umano nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge sui Diritti d'Autore su quanto realizzato dalla IRF; su quanto realizzato dagli altri Enti o insieme ad essi; sempre nel pieno rispetto delle Leggi;
- avvia, qualora si presentassero le possibilità economiche, la realizzazione di Laboratori Scientifici e di Istituzioni Scientifiche inerenti alle Attività della Organizzazione di Volontariato IRF

ART. 29 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Organizzazione di Volontariato può prevedere il Collegio dei Revisori dei conti, la cui composizione consiste di tre (3) Membri, di cui il Presidente e due supplenti, essi sono eletti dall'Assemblea anche non tra i Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'andamento della gestione patrimoniale della OdV e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti si raduna almeno due volte all'anno. Il primo incontro si tiene nel mese che precede la Riunione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. I Revisori dei conti avranno la facoltà di intervenire alle Riunioni del Collegio con voto consultivo. I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Organizzazione di Volontariato IRF.



CAP. 5° - SEZIONI

ART. 30 - COSTITUZIONE DI SEZIONI

Un gruppo di almeno 20 Soci che risiede ed opera in una Sezione della medesima città o area vicina in cui ci siano almeno 50 associati può proporre la costituzione di una Sezione della IRF. Il Consiglio di Amministrazione centrale delibera sulla istituzione e sulle competenze territoriali della Sezione proponendola all'Assemblea dei Soci per l'Approvazione. Una Sezione è considerata attiva purché entro l'anno sociale o l'anno precedente, almeno 50 Soci abbiano confermato in maniera esplicita e documentata la loro appartenenza alla stessa.

ART. 31 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono Organi della Sezione:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Vice-Presidente di Sezione;
- il Segretario di Sezione;
- il Tesoriere di Sezione;
- il Consiglio di Amministrazione di Sezione;
- il Comitato Scientifico di Sezione.

ART. 32 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SEZIONE

Gli Organi della Sezione sono:

- ◆ il Presidente di Sezione;
- ◆ il Vice-Presidente di Sezione;
- ◆ il Segretario di Sezione;
- ◆ il Tesoriere di Sezione;
- ◆ i Consiglieri di Sezione, pari ad un Consigliere per ogni 20 Soci iscritti alla Sezione.

Esso è convocato dal Presidente di Sezione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, con invito diramato a tutti i suoi Membri almeno 10 giorni prima della convocazione e contenente l'indicazione della data, ora e luogo della Riunione, nonché l'Ordine del giorno. Può anche essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, purché almeno tre giorni prima della Seduta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Sezione sono valide quando sia presente almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Sezione sono valide anche se esso non sia stato regolarmente convocato, purché siano presenti tutti i Membri componenti; ma devono comunque essere sottoposte all'Assemblea di Sezione per l'Approvazione. Il Consiglio di



Amministrazione di Sezione amministra i fondi della Sezione. Le Cariche del Consiglio di Amministrazione di Sezione sono assegnate su votazione dell'Assemblea di Sezione a maggioranza semplice ed hanno durata massima di tre (3) anni.

ART. 33 - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

L'Assemblea di Sezione dispone in merito all'Attività di essa ed ai rapporti con il Consiglio di Amministrazione Centrale. Ogni Sezione ha facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione Centrale la proposta di istituire ed esigere per il suo funzionamento Quote supplementari. Il Presidente di Sezione deve inoltre tenere informato dell'Attività della Sezione il Presidente della OdV inviando Relazioni delle Attività e quanto altro specificato nei Regolamenti. L'Attività di una Sezione non deve interferire con l'Attività delle altre e con quella organizzata dalla Presidenza della OdV: in caso di contrasti o contestazioni deciderà il Consiglio di Amministrazione centrale che informerà comunque l'Assemblea Generale dei Soci della OdV.

ART. 34 - SCIoglimento DELLE SEZIONI

Lo scioglimento di una Sezione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione centrale che informerà l'Assemblea Generale dei Soci della OdV per l'Approvazione, quando il numero dei Soci o l'Attività della Sezione siano ritenuti insufficienti ai Fini sociali o quando manchi la conferma di Attività.

CAP. 6° - GRUPPI DI INTERESSE E GRUPPI DI LAVORO

ART. 35 - FUNZIONE DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO

L'Attività tecnico-scientifica della Organizzazione di Volontariato può svolgersi attraverso la costituzione di Gruppi di Interesse e di Gruppi di Lavoro. Sia gli uni che gli altri hanno il compito fondamentale di promuovere la collaborazione anche in modo non formale tra Specialisti mediante Seminari, lavoro pratico presso Centri (Workshops), Convegni e quanto altro possa sviluppare le conoscenze e lo "stato dell'arte" in campi specifici. I Gruppi di Interesse sono la forma iniziale di collaborazione fra Persone interessate ad approfondire un tema specifico. I Gruppi di Lavoro possono avere origine dai Gruppi di Interesse quando la loro Attività è sufficientemente consolidata oppure possono essere costituiti con lo svolgimento delle Attività previste nel presente Statuto.



ART. 36 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO

Un Gruppo di Interesse viene costituito:

- su richiesta di almeno 5 Soci che lo proporranno al Consiglio di Amministrazione Centrale, al quale compete di proporre in merito alla sua costituzione ed alle sue competenze programmatiche all'Assemblea Generale dei Soci della OdV per l'Approvazione;
- per iniziativa del Consiglio di Amministrazione Centrale che ne riferirà all'Assemblea Generale dei Soci della OdV per l'Approvazione.

Un Gruppo di Lavoro viene costituito:

- per evoluzione del Gruppo di Interesse su richiesta del Coordinatore al Consiglio di Amministrazione Centrale che dovrà sottoporre la Richiesta alla Assemblea Generale dei Soci della OdV per l'Approvazione ;
- la costituzione del Gruppo con le proprie competenze programmatiche può avvenire su Richiesta di almeno 30 Soci che la proporranno al Consiglio di Amministrazione Centrale, al quale compete di deliberare in merito ed di inserire all'Ordine del giorno della prima Assemblea Generale utile dei Soci della OdV per l'Approvazione;
- per iniziativa del Consiglio di Amministrazione Centrale che ne informerà l'Assemblea Generale dei Soci della OdV per l'Approvazione.

Un Gruppo di Lavoro è considerato attivo se entro l'anno sociale o l'anno immediatamente precedente almeno 30 iscritti, di cui almeno 15 Soci della IRF, hanno confermato in maniera esplicita e documentata la loro appartenenza ad esso.

ART. 37 - ORGANI E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI INTERESSE E DEI GRUPPI DI LAVORO

Sono Organi dei Gruppi di Interesse e dei Gruppi di Lavoro:

- ✓ Il Team Creativo di Gruppo;
- ✓ Il Coordinatore di Gruppo.

Fanno parte del Gruppo tutti coloro che hanno manifestato per iscritto l'interesse a partecipare ai lavori. Il Gruppo viene guidato da un Coordinatore che può essere:

- ◆ eletto a maggioranza semplice fra i Soci della IRF che fanno parte del Gruppo;
- ◆ nominato dal Consiglio di Amministrazione centrale che informerà in merito l'Assemblea Generale dei Soci della OdV.

Il Coordinatore resta in carica per tre anni e può essere rieletto o rinominato. Nel caso sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione centrale, egli deve, entro un anno dalla costituzione del Gruppo, indire nel Team di Gruppo, un incontro formale per la regolare elezione del Coordinatore. Il Coordinatore dispone in merito alle Attività del Gruppo ed ai suoi rapporti con il Consiglio di Amministrazione Centrale, che tiene



informato mediante Relazioni sull'Attività del Gruppo stesso. Per lo svolgimento delle Attività del Gruppo il Coordinatore può chiamare a farne parte anche Esperti non Soci IRF. Il Coordinatore di Gruppo deve organizzare il Team di Gruppo, almeno una volta all'anno, cui hanno diritto di partecipazione e di voto gli iscritti. Il Gruppo può emanare un proprio Regolamento nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Ogni Gruppo ha la facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione Centrale la proposta di esigere, per il proprio funzionamento, delle Quote supplementari. In tal caso nell'ambito del Gruppo dovrà essere nominato un Tesoriere, che potrà essere anche lo stesso Coordinatore del Gruppo. Al fine di utilizzare al meglio lo spirito di collaborazione tra i Soci, il Consiglio di Amministrazione Centrale coordinerà l'Attività dei Gruppi che svolgano Attività affini. Lo scioglimento di un Gruppo può essere deciso dal Team di Gruppo o dal Consiglio di Amministrazione centrale della OdV con Ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV quando l'Attività del Gruppo non sia ritenuta adeguata ai fini proposti o quando manchi la conferma di Attività.

CAP. 7° - SEZIONI STUDENTESCHE

ART. 38 - COSTITUZIONE DI SEZIONI STUDENTESCHE

Un Gruppo di almeno 10 Soci Studenti può proporre la costituzione, presso la Scuola od Università di appartenenza, di una Sezione Studentesca. L'Assemblea di Sezione IRF competente territorialmente o, in mancanza di questa, il Consiglio di Amministrazione Centrale della OdV approva l'istituzione della Sezione Studentesca. Una Sezione Studentesca è considerata attiva purché, entro l'anno sociale o l'anno immediatamente precedente, almeno 10 Studenti abbiano confermato, in maniera esplicita e documentata la loro appartenenza alla stessa.

ART. 39 - ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI STUDENTESCHE

Sono Organi delle Sezioni Studentesche:

- ⤴ il Team di Sezione Studentesca;
- ⤴ il Presidente di Sezione Studentesca;
- ⤴ il Consigliere di Sezione Studentesca.

Il Team di Sezione Studentesca è formato da tutti i Soci Studenti regolarmente iscritti presso la Sezione stessa, e deve essere convocato dal Presidente della Sezione stessa almeno una volta all'anno. I compiti fondamentali del Team di Sezione Studentesca sono:

- ⤴ dare direttive per lo svolgimento dell'Attività della Sezione Studentesca;
- ⤴ eleggere il Presidente di Sezione Studentesca.

Il Presidente di Sezione Studentesca viene eletto a maggioranza semplice tra i Soci Studenti della IRF che fanno parte della Sezione stessa, e resta in carica per un anno. Il Presidente di Sezione Studentesca dispone in merito alle Attività della Sezione stessa. Il Consigliere di Sezione Studentesca viene nominato dall'Assemblea di Sezione della IRF



competente territorialmente o, in mancanza di questa, dal Consiglio di Amministrazione centrale, fra i Soci della IRF, che svolgono le proprie Attività presso la Scuola o Università ove ha la Sede la Sezione Studentesca; il Consigliere segue ed assiste l'attività della Sezione Studentesca e ne tiene informato il Consiglio di Amministrazione di Sezione (che informerà l'Assemblea di Sezione IRF) della IRF, competente territorialmente, o in mancanza di questo, l'Assemblea di Sezione. Lo scioglimento di una Sezione Studentesca può essere deciso dal Team di Sezione Studentesca stesso, dall'Assemblea di Sezione della IRF competente territorialmente, o, in mancanza di questo, dal Consiglio di Amministrazione centrale della OdV, con Ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV che ne viene comunque informata, quando l'Attività della Sezione Studentesca non sia ritenuta adeguata ai Fini proposti.

CAP. 8° - COLLEGAMENTI CON ALTRI ORGANISMI

ART. 40 - MEMBRI ASSOCIATI

I Membri Associati sono Organismi nei quali la IRF riconosce particolari caratteri di affinità con le proprie Finalità e con cui intende stabilire rapporti di Cooperazione. I Membri Associati possono essere Organismi già esistenti che facciano domanda di associazione oppure strutture nuove istituite con Approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV, su delibera del Consiglio di Amministrazione Centrale della stessa. Per entrambi i tipi di Organismo la OdV diviene effettiva dopo che è stata ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci della IRF. I Membri Associati sono Organismi autonomi con proprio Statuto, Soci, Cariche sociali e fonti indipendenti di finanziamento che all'atto della domanda di associazione, o della loro costituzione, sottopongono al Consiglio di Amministrazione Centrale della IRF, il loro Statuto e tutti quegli elementi informativi sulle Cariche Sociali, Soci, Attività, Situazione patrimoniale e così via che possano consentire la valutazione dell'esistenza dei Requisiti di Organizzazione di Volontariato. Il Consiglio di Amministrazione Centrale della IRF può deliberarne l'istituzione (dei Membri Associati) ed inserirla all'Ordine del giorno della prima Assemblea Generale utile dei Soci della OdV per l'Approvazione. Il Consiglio di Amministrazione Centrale della IRF potrà decidere in qualsiasi momento sulla cessazione della OdV, avendone constatato il venir meno dei Requisiti. La cessazione ha effetto sospensivo immediato e dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci della OdV. Il Presidente di un Membro Associato assiste alle Sedute dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV, in qualità di osservatore senza diritto di voto, a meno che il Membro Associato soddisfi tutti i Requisiti previsti per i Gruppi di Lavoro attivi, ed in quel caso ha diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione Centrale della IRF stabilisce caso per caso le Quote di associazione, quali diritti, riservati ai Soci IRF, vadano estesi ai Soci dei Membri Associati, sottoponendone le Delibere all'Assemblea Generale dei Soci della OdV per l'Approvazione.



ART. 41 - MEMBRI AFFILIATI

I Membri Affiliati sono Organismi autonomi con proprio Statuto, Soci, Cariche sociali e fonti di finanziamento, di cui il Consiglio di Amministrazione centrale promuove l'istituzione o accoglie la proposta di affiliazione al fine di sviluppare Attività affini o coerenti con le Finalità della stessa OdV. La delibera di affiliazione del Consiglio di Amministrazione Centrale deve essere approvata e ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci della OdV. La domanda di affiliazione o la proposta di istituzione devono essere corredate dallo Statuto e da tutte quelle notizie circa i Soci, gli Obiettivi, le Cariche sociali e le previsioni di Bilancio che possano consentire una valutazione di merito circa l'accettabilità della proposta. Il Membro affiliato presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione Centrale della IRF, il proprio Bilancio consuntivo, una Relazione dell'Attività svolta e di quella prevista. Il Consiglio di Amministrazione centrale può deliberare sulla cessazione dell'affiliazione avendo constatato il venir meno dei Requisiti. La cessazione ha effetto sospensivo immediato e verrà successivamente sottoposta alla Ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV. Il Presidente di un Membro Affiliato assiste alle Sedute dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV, in qualità di osservatore senza diritto di voto, a meno che il Membro Affiliato soddisfi tutti i Requisiti previsti per i Gruppi di Lavoro attivi, ed in quel caso ha diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione Centrale della IRF stabilisce caso per caso le Quote di affiliazione, e quali diritti, riservati ai Soci IRF, vadano estesi ai Soci dei Membri Affiliati.

ART. 42 - MEMBRI CORRISPONDENTI

Sono Organismi Italiani o Stranieri con i quali la IRF intende stabilire rapporti di reciprocità o di complementarietà. Dal concetto di reciprocità o di complementarietà si possono anche ricavare i criteri di ammissione alla qualifica di Membro Corrispondente. La reciprocità o il rapporto di complementarietà può essere più o meno esteso, e riguardare anche parzialmente le Finalità e gli Obiettivi della IRF e dell'Organismo con cui il rapporto viene stabilito. E' tuttavia necessario che, al fine di istituire uno stato di "Corrispondente", vi sia un beneficio concreto per la collettività.

CAP. 9° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43 - CARICHE SOCIALI

Tutte le Cariche sociali della Organizzazione di Volontariato IRF possono essere coperte dai Soci residenti in Italia e all'Estero. I relativi mandati hanno durata triennale, salvo quanto diversamente specificato. I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi incaricati. Il Consiglio di Amministrazione Centrale può, in particolari casi, prorogare di un anno al massimo la scadenza delle Cariche sociali. Quando una Carica rimanga vacante per dimissioni o altra causa viene nominato, secondo le norme del presente Statuto, un subentrante, il cui mandato ha la stessa scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito.



ART. 44 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Le Sedute del Consiglio di Amministrazione Centrale, dell'Assemblea Generale dei Soci della OdV, del Comitato Scientifico Centrale e di tutte quelle Sedute in cui il Presidente potrà essere presente, saranno presiedute dallo stesso o, in mancanza di questi, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi saranno presiedute dal Socio più anziano di età presente alla Seduta o, in casi particolari, dal Segretario Generale.

ART. 45 - MAGGIORANZA

Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, compresi quelli per delega, e trascurando i voti nulli o non espressi. Si intende per maggioranza qualificata quella di tre quarti dei voti validi raccolti. Si intende per maggioranza assoluta, la maggioranza che raccoglie più della metà dei voti complessivi, calcolando anche le astensioni e le assenze.

ART. 46 - VALIDITA' DELLE DELIBERE

Quando non prescritto in modo diverso, le Deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza semplice.

ART. 47 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni Carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ART. 48 - ATTI

Gli Atti della OdV vengono pubblicati dagli Organi ufficiali della IRF stessa.

ART. 49 - VERBALI

Delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Centrale fanno fede i Verbali, che devono essere pubblicati per esteso negli Atti della Organizzazione di Volontariato IRF. Delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Centrale e di quelle del Consiglio di Amministrazione di Sezione fanno fede i Verbali che devono essere trascritti su appositi Libri dei Verbali firmati dal rispettivo Presidente e dal rispettivo Segretario.

ART. 50 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO



Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte a votazione di tutti i Membri aventi diritto facenti parte del Consiglio di Amministrazione Centrale. Esse sono valide solo se ottengono la maggioranza qualificata.

CAP. 10° - LIBRI SOCIALI

ART. 51 - I LIBRI SOCIALI ED I REGISTRI CONTABILI

I Libri Sociali ed i Registri Contabili, che la Organizzazione di Volontariato deve tenere, sono:

- il Libro delle Adunanze dell'Assemblea;
- il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro dei Verbali delle Riunioni Preliminari di Avvio;
- il Libro Giornale della Contabilità Sociale;
- il Libro degli Inventari;
- il Libro dei Soci;
- il Libro dei Verbali del Comitato Scientifico;
- il Libro dei Beni Ammortizzabili;
- il Libro dei Revisori dei Conti

Tali Libri, prima di essere posti in essere, devono risultare numerati, timbrati e vidimati dal Presidente e dal Segretario Generale in ogni pagina.

ART. 52 - ANNO SOCIALE

L'Anno Sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno e il Rendiconto Economico-Finanziario è relativo allo stesso periodo.

CAP. 11° - NORME TRANSITORIE

ART. 53 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra la Organizzazione di Volontariato IRF ed i Soci, e tra i Soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le Disposizioni della Organizzazione di Volontariato IRF.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le Disposizioni della OdV, questo sarà composto da n.3 arbitri, due



dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rossano.

3. La Parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la Parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà Sede in Corigliano Calabro, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come rituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata la procedura arbitrale sopra descritta sempre nel pieno rispetto delle Leggi. Altrimenti si fa riferimento alle Disposizioni di Legge.

ART. 54 - ESTINZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IRF

La Organizzazione di Volontariato IRF ha l'obbligo di osservare la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (come si evince dall'Atto Costitutivo della IRF) in caso di estinzione. La stessa Legge n. 266 del 1991 sopra menzionata si esprime a riguardo con il seguente Comma 4 dell'Art.5:

"In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile."

1. L'eventuale estinzione della Organizzazione di Volontariato IRF è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in Seduta straordinaria, con l'Approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto l'eventuale scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato, deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea dei Soci, all'atto di scioglimento della OdV, delibererà, sentito il Consiglio di Amministrazione, in merito alla destinazione dell'eventuale Residuo attivo del Patrimonio della Organizzazione di Volontariato IRF.
3. La destinazione del Patrimonio residuo della Organizzazione di Volontariato IRF avverrà a favore di altre Organizzazioni che perseguono Finalità analoghe ovvero per Fini di Pubblica Utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Art.6 - Comma 2 del D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000. Il Decreto Presidenziale n.361/2000 riguarda il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59)".

ART. 55 - LIMITI DI APPLICABILITA'

L'Applicabilità della Legge n.266 dell'11 agosto 1991 è vincolata dall'Art.13 della stessa Legge - Comma 1, da cui si evince: "E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività



di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n.772”.

ART. 56 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell’Atto Costitutivo della IRF e nel presente Statuto, si fa riferimento alle Disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Codice di Procedura Civile; e si fa riferimento inoltre alle Disposizioni di Leggi Complementari in materia.



NOTA ESPLICATIVA

Neologismo "Interabile":

L'idea è nata nel 1993 dal Dr. Luigi Fusaro, il suo sviluppo è stato approntato nel 2002; la trascrizione dell'idea e della messa in atto è stata realizzata nel 2006; ed operativamente la fondazione di origine associativa (OdV) è stata costituita nel 2010. Il neologismo Interabile è stato coniato nella Città di Corigliano Calabro (Cs), nell'ottobre 2007 dall'Artista ed Intellettuale, Alfonso Caravetta (Corigliano Calabro, 28/06/1967) in concomitanza con il Dr. Luigi Fusaro.

Questo nuovo termine è presente per la prima volta, nel Trattato Sperimentale Scientifico "La Realtà Virtuale implementata agli Interabili con applicazioni di Intelligenza Artificiale, Neuroscienze, Bionica, Bioinformatica e Sviluppi di Nanotecnologie"; realizzato dal Dr. Luigi Fusaro (Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale), il 14/04/2008.

Il termine Interabile è stato ancora introdotto nella sua Tesi di Laurea dal Titolo: "Percival.it: da un'idea imprenditoriale ad un'opportunità di lavoro verso gli Interabili", presentata il 15/10/2008 all'Università di Ferrara. Il neologismo è l'unione del prefisso latino "inter"= "fra" e "abile"= "abile, capace, fatto con capacità". Tale composizione linguistica soppianta quei termini, come: handicappato, invalido civile, diversabile, disabile e diversamente abile che non rendono giustizia alle qualità presenti in tutti gli Esseri Umani, nella loro dignità di Persone.

Le più recenti Normative Nazionali ed Estere sanciscono l'importanza di partire dalla Qualità o dalla Positività presente in tutti, per realizzare qualsiasi intervento terapeutico volto ad annullare, nella migliore delle ipotesi, la condizione poco favorevole. La diversa angolatura da cui si osserva la propria condizione costituisce la svolta per mettere a disposizione di sé stessi e della società le proprie risorse.

Se il termine Inglese "disabled" si riferisce a colui o colei che viene messo/a in grado di poter fare, la parola Interabile supera già il pregiudizio. L'abbattimento degli schemi e delle barriere mentali è la naturale prosecuzione dell'accettazione sociale dell'Essere Umano riconosciuto come tale in base alla sua dignità.

Il Dr. Luigi Fusaro, in qualità di Presidente della Fondazione di origine associativa "Interable Research Foundation", rivolta al miglioramento della qualità della Vita delle Persone Interabili, ha ritenuto opportuno, con il sostegno di tutti i Soci Fondatori IRF, e con il contributo del Maestro d'Arte, Dr. Alfonso Caravetta, introdurre la parola Interabile linguisticamente, dandone anche il nome alla IRF che rappresenta.

Doverosi chiarimenti all'Autorità:

Nel pieno Rispetto delle Autorità di Controllo (e non solo), poiché la comunicazione è fondamentale, lungi da qualsiasi intenzione di didatticismo giuridico, con la citazione delle Leggi menzionate nel presente Statuto, si ha la seria intenzione di ottenere il benessere giuridico che consente il reale inizio dei lavori riguardanti la tutela della collettività. La Organizzazione di Volontariato IRF, nelle Persone dei suoi Membri, è intenzionata ad avviare scrupolosamente e con dedizione le proprie Attività, il cui svolgimento consente il perseguimento delle Finalità Istituzionali statutarie. A riguardo, nel pieno rispetto dei Ruoli, si richiede con grande Umiltà all'Autorità di Controllo di indicare la giusta via da



seguire per l'avvio dei lavori, favorendo una maggiore divulgazione di conoscenze giuridiche fondamentali e gradite, per operare meglio a vantaggio dello sviluppo e della tutela della collettività.

Si ricordano, con dovizia di sintesi, gli aspetti giuridici in base ai quali la Organizzazione di Volontariato IRF si è costituita:

Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) costituiscono una particolare tipologia di Associazioni disciplinata dalla Legge 266/91. Per la configurazione di OdV si richiede la presenza di tre fondamentali Requisiti:

Requisito soggettivo: L'assunzione del significato di OdV è potenzialmente ascrivibile ad ogni entità associativa liberamente costituita, sia quando risulti dotata di personalità giuridica sia quando risulti priva del relativo riconoscimento: ad entrambe si applicherà la normativa comune del Codice Civile e quella speciale prevista dalla Legge 266/91. Rimangono, tuttavia, esclusi i soggetti di diritto privato che, pur nel compimento di attività di natura solidaristica, non garantiscono al proprio interno l'elemento della democraticità della struttura.

Requisito oggettivo: Sulla base dell'Art. 3 è considerata OdV ogni Organismo che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere un'attività improntata a fini di solidarietà.

Requisito statutario: L'Articolo 3 Comma 3 della Legge 266/91, dispone che <<negli accordi degli aderenti, nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto nel Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti: l'assenza di fini di lucro (tanto soggettivo come divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ai soci, quanto oggettivo come assenza, per definizione, di attività commerciale occasionale o abituale, fatta eccezione per le circoscritte operazioni commerciali e produttive marginali); la democraticità della struttura; l'elettività e la gratuità delle cariche elettive; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione ed esclusione; gli obblighi e doveri di questi ultimi: l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli aderenti.

La legge 266/91 all'articolo 5 comma 2 prevede che le OdV, iscritte negli appositi registri per il volontariato, anche se hanno scelto la forma dell'associazione non riconosciuta, <<possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività..... [inoltre].....possono anche accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli Accordi, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto>>.

Nel pieno Rispetto delle Leggi e del Ruolo delicato svolto dalle Autorità tutte; l'Autorità di Controllo in quanto Autorità ha pieno mandato nel far rilevare che la suddetta Legge n.266 dell'11 agosto 1991, al termine dei 17 Articoli, è garantita dalle seguenti parole "*.....munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.*"



CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DEI SOCI IRF

La/Il sottoscritto/a

Socia/o della Organizzazione di Volontariato "Interable Research Foundation"

SI DICHIARA

particolarmente impegnata/o a svolgere i suoi compiti professionali – come prestatore d'opera o come libera/o professionista – con profonda onestà professionale e cosciente ciò implica:

- ◆ un costante impegno personale per aggiornarsi sugli sviluppi dei quattro pilastri centrali della OdV:
 - a. Ricerca Scientifica in campo medico e tecnologico;
 - b. Formazione;
 - c. Informazione;
 - d. Inserimento nel mondo del lavoro.
- ◆ esercitare tutta la propria competenza nello svolgimento dei suoi compiti – quanto meno fino al livello che ha dichiarato di possedere nell'accettarli – e non dichiarare di possederne livelli maggiori di quelli realmente posseduti;
- ◆ mantenere la più completa riservatezza sui dati e le notizie riguardanti il suo datore di lavoro o i suoi clienti;
- ◆ avere coscienza del possibile impatto sociale sul lavoro;
- ◆ essere imparziale nelle decisioni che prende o raccomanda e schietta/o nell'enunciare possibili suoi interessi oggettivi nelle alternative di soluzione dei problemi che tratta;
- ◆ essere cosciente della responsabilità che le/gli deriva dagli aspetti più tecnici del proprio lavoro per il fatto che essi sono poco familiari agli altri e – nello stesso tempo – origine di serie conseguenze poco positive se trattati in maniera inadeguata;
- ◆ evitare di usare linguaggio incomprensibile in sede di proposta di soluzione ai problemi individuati o sottoposte/gli, mantenendo vigile coscienza che tale uso può, anche involontariamente, celare carenza di sostanza.

Ella/Egli si dichiara, inoltre, impegnata/o a rinunciare al proprio tornaconto economico, o a quello dell'Ente o Azienda per cui lavora, quando svolge attività in nome e per conto della Organizzazione di Volontariato IRF.

Letto, Confermato e Sottoscritto il.....

La/Il Socia/o

.....

Questo Statuto è composto da n° 56 Articoli, una Nota Esplicativa ed il Codice di Condotta Professionale dei Soci IRF disposti su 39 pagine.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 18-09-24

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA: F.to DR. LUIGI FUSARO